REGOLAMENTO (CEE) N. 981/88 DELLA COMMISSIONE

del 14 aprile 1988

recante una misura derogatoria applicabile in Italia per la campagna 1987/1988, per quanto riguarda la comunicazione, da parte dei produttori, dei quantitativi di vini da tavola che devono consegnare alla distillazione obbligatoria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3992/87 della Commissione [2], in particolare l'articolo 39, paragrafo 11,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4022/87 della Commissione [3], ha aperto, per la campagna viticola 1987/1988, la distillazione obbligatoria dei vini da tavola prevista all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87; che il regolamento (CEE) n. 529/88 della Commissione [4], ha fissato le percentuali della produzione di vini da tavola che ogni produttore soggetto all'obbligo di distillazione deve consegnare alla distillazione stessa;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 441/88 della Commissione, del 17 febbraio 1988, recante modalità d'applicazione per la distillazione obbligatoria di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 [5], i produttori devono comunicare entro il 31 marzo 1988 alle autorità competenti i quantitativi di vini da tavola che devono consegnare a detta distillazione;

considerando che l'Italia, per motivi d'ordine amministrativo, non ha potuto provvedere a che le disposizioni riguardanti tale comunicazione venissero adottate in tempo utile da permettere ai produttori di calcolare, in condizioni normali, i quantitativi soggetti a distillazione obbligatoria e di comunicarli entro il termine stabilito;

considerando che, per consentire alla distillazione obbligatoria di svolgersi in condizioni corrette e di produrre tutti i suoi effetti, appare opportuno, per la campagna in corso, prorogare al 30 aprile 1988 il termine entro cui i produttori italiani devono comunicare i dati in questione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1987/1988 — in deroga all'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 441/88 — i produttori soggetti alla distillazione obbligatoria di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, che abbiano presentato la dichiarazione di produzione prevista dal regolamento (CEE) n. 3929/87 della Commissione [6], calcolano conformemente all'articolo 8 i quantitativi che devono consegnare alla distillazione e li comunicano entro il 30 aprile 1988 all'organismo d'intervento od a qualsiasi altra autorità competente dello Stato membro interessato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 31 marzo 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

---

[1] GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 20.
[3] GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 45.
[4] GU n. L 53 del 27. 2. 1988, pag. 65.
[5] GU n. L 45 del 18. 2. 1988, pag. 15.
[6] GU n. L 369 del 29. 12. 1987, pag. 59.